

Allegato n.3 al PTPCT 2019/2021

ELENCO DELLE COMPETENZE DELLA PROVINCIA IN TEMA DI GESTIONE RIFIUTI

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2018 sottolinea come il settore della gestione dei rifiuti si presenti, rispetto ad altri ambiti di attività in cui è coinvolta la pubblica amministrazione, "caratterizzato da particolare complessità normativa e organizzativa in conseguenza della varietà dei livelli istituzionali coinvolti e della intrinseca difficoltà tecnica della disciplina giuridica. Un'inadeguata gestione si traduce in un disservizio immediatamente percepibile, con conseguenze indesiderate sulla qualità della vita e sulla salute dei cittadini. Nel tempo si è, inoltre, creata una forte preoccupazione sui rischi ambientali e sanitari correlati alla gestione dei rifiuti e una generale diffidenza verso l'adeguatezza e il rispetto degli standard previsti per gli impianti. Il coinvolgimento e il ruolo svolto dai privati all'interno della filiera hanno una rilevanza economica notevole e gli eventi corruttivi legati al settore dei rifiuti emergono frequentemente". L'insieme di queste circostanze ne fa, dunque, un ambito meritevole di specifica attenzione dal punto di vista del rischio di eventi corruttivi.

Il sistema delle autorizzazioni prevede il ruolo centrale delle Regioni, delle Province ovvero dei Comuni, nei casi di delega di funzioni da parte delle Regioni. In relazione al sistema dei controlli, la normativa, stante le competenze in materia delle Province, prevede che le attività ispettive siano svolte anche dalle ARPA organo di supporto tecnico. Restano ferme, in ogni caso, le funzioni svolte in campo ambientale dai vari organi di polizia operanti sul territorio. Il quadro complessivo emerso dalla rilevazione effettuata dall'ANAC ha evidenziato diverse criticità tra le quali:

¬ la disomogeneità dei modelli di assetto delle competenze in materia di rilascio di autorizzazioni e la frequente loro frammentazione.

In via generale il settore appare fortemente condizionato dalla distribuzione delle funzioni tra i tre

livelli di governo territoriale, Regione, Province e Comuni, come delineata dal d.lgs. 152/2006, ispirato alla volontà di trovare per ciascuno dei livelli di governo funzioni che finiscono per pregiudicare la coordinata gestione dei rifiuti. L'assetto istituzionale ne risulta fortemente disarticolato e complicato dalla previsione di ulteriori soggetti, gli ATO, destinati ad intervenire ad una dimensione territoriale che in molte regioni è coincidente con quella provinciale. La dimensione provinciale fa sì che spesso gli ATO non si costituiscono, anche per l'elevato numero dei comuni coinvolti. Così, si rileva che in molte occasioni, i Comuni non deliberano la costituzione degli ATO, dando luogo alla proroga dei servizi, come precedentemente organizzati a livello comunale. Una efficiente gestione dei rifiuti sembra quindi discendere da una più chiara e semplificata distribuzione delle funzioni tra i livelli di governo. La avvenuta conferma costituzionale delle Province come enti di area vasta, superandosi i dubbi finora sorti sulla loro stessa sopravvivenza, potrebbe consigliare di ricomporre al quel livello territoriale tutte le funzioni, a valle del Piano regionale, di svolgimento diretto di funzioni operative (localizzazioni puntuali degli impianti, autorizzazioni e affidamenti dei servizi) e di coordinamento dei compiti che residuano in capo ai Comuni (singoli o associati, fondamentalmente di raccolta, secondo le indicazioni del piano regionale). In questo modo la Regione potrebbe contare su una rete, semplificata, di amministrazioni effettivamente in grado di attuare il Piano regionale. L'obiettivo di questo focus è individuare le competenze ancora attribuite alla Provincia dell'Aquila nell'ambito del riordino delle funzioni provinciali su base regionale in seguito alla L.R. 20 ottobre 2015, n.32.

FONTE LEGISLATIVA	COMPETENZE
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, art. 197	a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica dei siti contaminati ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
	b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
	c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate per le attività di recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;
	d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, art. 242	a) competenza a ricevere le notifiche di eventi che siano potenzialmente in grado di dar luogo a contaminazione delle matrici ambientali; b) partecipazione alla conferenza dei Servizi per le procedure di bonifica dei siti contaminati o potenzialmente contaminati;
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, art. 244	a) competenza a ricevere le notifiche di superamento dei limiti di legge accertati da pubbliche amministrazioni; b) consequenziale svolgimento delle indagini volte ad individuare il responsabile della contaminazione;
	c) emissione di ordinanze a carico dei soggetti responsabili della contaminazione per l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242;

D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, art. 245	a) competenza a ricevere le notifiche di superamento dei limiti di legge da parte del proprietario non responsabile della contaminazione; b) consequenziale svolgimento delle indagini volte ad individuare il responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 244;
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, art. 242, comma 13	rilascio della certificazione di avvenuta bonifica;
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, artt. 214, 215 e 216 (procedure semplificate per attività di recupero rifiuti)	a) iscrizione in un apposito registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività di recupero e/o autosmaltimento di rifiuti ed entro il termine di 90 giorni verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti; b) l'emanazione di provvedimenti di divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività in caso di accertato mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni richieste dalla norma;
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, artt. 214, 215 e 216 (procedure semplificate per attività di recupero rifiuti) quale endoprocedimento dell'A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) ex D.P.R. 13.03.2013, n. 59	a) iscrizione in un apposito registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività di recupero e/o autosmaltimento di rifiuti ed entro il termine di 90 giorni verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e trasmissione alla Regione per l'inserimento nell'A.U.A.; b) l'emanazione di provvedimenti di divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività in caso di accertato mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni richieste dalla norma e trasmissione alla Regione per le valutazioni sull'A.U.A.;
D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, art. 262	fatte salve le altre disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il Comune;

D.M. 22.10.1999, n. 460, art. 3	fissare le tariffe delle somme dovute ai centri di raccolta per il prelievo, la custodia, la cancellazione dal P.R.A. e la demolizione dei veicoli;
L. 28.12.1995, n. 549, art. 3, c. 33	controllo sul deposito dei rifiuti in discarica al fine della verifica del corretto pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
D.Lgs. 13.01.2003, n. 36 e D.M. 27.10.2010	controllo sulle discariche e sui criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle stesse;
D.Lgs. 24.06.2003, n. 209	controllo sui centri di autodemolizione;
D.P.R. 15.07.2003, n. 254	competenza a ricevere le comunicazioni di avvio degli impianti di sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo ai fini del controllo periodico;
L. 23.03.2001, n. 93, art. 10, c. 5	istituzione Osservatorio Provinciale sui Rifiuti avente il compito di supporto all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti relativamente alle sue funzioni di monitoraggio, di programmazione e di controllo che si sostanziano in: . vigilare sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; . provvedere all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti; . verificare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio; . verificare i costi di recupero e smaltimento; . verificare i livelli di qualità dei servizi erogati; . predisporre un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
D.Lgs. 22.05.1999, n. 209, art. 5	competenza a ricevere le comunicazioni da parte dei detentori dei trasformatori contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili;
D.Lgs. 27.01.1992, n. 99, art. 7	controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, nonché sulle attività di utilizzazione dei fanghi

	in agricoltura;
D.Lgs. 27.01.1992, n. 99, art. 15	vidimazione dei registri di utilizzazione dei fanghi in agricoltura;
D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, art. 20	ispezioni sugli impianti di recupero e trattamento dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Il grado di rischio per tutte le attività sopra riportate è il seguente: Alto.